

REGIONE PIEMONTE BU16 21/04/2016

Comune di Roasio (Vercelli)

Recepimento modifiche al regolamento edilizio approvate con d.c.r. 28 luglio 2015 n. 79-27040 e modifica degli articoli 50 e 55 del regolamento edilizio.

Allegato

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2004 si è provveduto all'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19 del 8.7.1999, sulla base del Regolamento Edilizio Tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 29.7.1999;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2005 si è provveduto alla modifica dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Edilizio Comunale (Formazione della Commissione Edilizia);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09.06.2010 si è provveduto all'adeguamento del dettato normativo dell'art. 18 a recepimento della D.C.R. n. 267-31038 del 8.7.2009;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.07.2014 si è provveduto alla modifica del dettato normativo a seguito della volontà di soppressione della Commissione Edilizia;
- che tutte le deliberazioni di cui sopra sono state pubblicate per estratto sul B.U.R. e comunicate per la presa d'atto alla Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 79-27040 del 28 luglio 2015 avente ad oggetto *“Modifiche alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del regolamento edilizio tipo”*, pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 20.08.2015;

ACCERTATO che con la suddetta deliberazione regionale sono state proposte delle modificazioni al testo del Regolamento Edilizio Tipo, con particolare riferimento alle norme contenute al titolo III del regolamento edilizio tipo, in cui sono definiti i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici uniformati da recepire nei regolamenti edili comunali, con particolare riferimento a:

- art. 15, del regolamento edilizio tipo, riguardante il numero dei piani delle costruzioni;
- art. 18, del regolamento edilizio tipo, che stabilisce i parametri per la determinazione della superficie utile lorda della costruzione specificando al comma 2, lettera f), che nel computo della superficie utile lorda sono comprese anche le superfici relative ai locali cantina, alle soffitte e ai locali sottotetto non abitabili o agibili,
- art. 20, del regolamento edilizio tipo, che definisce il volume della costruzione come la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore, prevedendo, al comma 2, che per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura;

CONSIDERATO che i Comuni, entro sei mesi dall'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale, devono recepire all'interno dei propri regolamenti edilizi le modifiche introdotte con la citata deliberazione del Consiglio Regionale;

ACCERTATO che gli articoli del Regolamento edilizio tipo oggetto di modifica, come da allegato A, della deliberazione regionale n. 79-27040, relativi agli articoli 13, 15, 18, 19, 20, nel testo del Regolamento Edilizio Comunale corrispondono agli articoli 15, 17, 20, 21 e 22, come da seguente tabella:

<i>REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONE PIEMONTE</i>	<i>REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE</i>
Art. 13 – Altezza dei fronti della costruzione (Hf)	Art. 15 – Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
Art. 15 – Numero dei piani della costruzione (Np)	Art. 17 – Numero dei piani della costruzione (Np)
Art. 18 – Superficie utile lorda della costruzione (Sul)	Art. 20 – Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
Art. 19 – Superficie utile netta della costruzione (Sun)	Art. 21 – Superficie utile netta della costruzione (Sun)
Art. 20 – Volume della costruzione (V)	Art. 22 – Volume della costruzione (V)

RITENUTO inoltre opportuno, con l'occasione, apportate alcune modifiche agli articoli 50 e 55 del Regolamento Edilizio Comunale, per meglio regolamentare alcune definizioni e per uniformare alcuni contenuti al testo delle Norme di Attuazione al P.R.G.I. vigente, conformandole così alle esigenze del contesto territoriale e recependo alcune difficoltà operative emerse dagli operatori del settore edilizio;

VISTO quanto sopra esposto, si ritiene di modificare il vigente Regolamento Edilizio Comunale nei seguenti termini:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ART. 15 <i>Altezza dei fronti della costruzione (Hf)</i> 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccatto; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile – ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili – con esclusione dei volumi tecnici. 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 5. La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte. 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è	ART. 15 <i>Altezza dei fronti della costruzione (Hf)</i> 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccatto; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici. 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 5. La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte. 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il

necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.	riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ART. 17 <i>Numero dei piani della costruzione (Np)</i> 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali – e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.	ART. 17 <i>Numero dei piani della costruzione (Np)</i> 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi. 2bis Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.
TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ART. 20 <i>Superficie utile lorda della costruzione (Sul)</i> 1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano. 2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: a) ai "bow window" ed alle verande; b) ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative: c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori; d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitati o agibili;	ART. 20 <i>Superficie utile lorda della costruzione (Sul)</i> 1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano. 2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: a) ai "bow window" ed alle verande; b) ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative: c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori; d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a

g) ai cavedi.	metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura; g) ai cavedi.
TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ART. 21 <i>Superficie utile netta della costruzione (Sun)</i> 1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], e' la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 20, tutte le superfici non destinate al calpestio. 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.	ART. 21 <i>Superficie utile netta della costruzione (Sun)</i> 1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], e' la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della Sul compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 20, tutte le superfici non destinate al calpestio. 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.
TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ART. 22 <i>Volume della costruzione (V)</i> 1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura. 3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13. 4. Il riporto di terreno a sistemazione avvenuta non dovrà risultare superiore a m. 1,00 rispetto al livello naturale originario.	ART. 22 <i>Volume della costruzione (V)</i> 1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura. 3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.
TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ART. 50 <i>Passi carrabili</i> 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.	ART. 50 <i>Passi carrabili</i> 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.

3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,00 m. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.	3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
ART. 55 <i>Recinzioni e cancelli</i> 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 36. 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà private e gli spazi pubblici possono essere realizzate: a) con muro pieno di altezza massima di 2.00 m; b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,60 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m; c) con siepi mantenute ad una	ART. 55 <i>Recinzioni e cancelli</i> 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 36. 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà private o verso gli spazi pubblici possono essere realizzate: a) con muro pieno di altezza massima di 2.00 m; b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,60 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m; c) con siepi mantenute ad una

altezza massima di 2,00 m; d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m. Verso gli spazi privati le altezze possono raggiungere i m. 3,00. 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: pietrame a vista, calcestruzzo a vista, mattoni lavorati a faccia vista o intonacati. 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: legname a vista, metallo pieno o sciolto tinteggiato. 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 50, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 50, comma 5; possono essere scorrevoli sul piano della recinzione. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.	altezza massima di 2,00 m; d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m. 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: pietrame a vista, calcestruzzo a vista, mattoni lavorati a faccia vista o intonacati. 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: legname a vista, metallo pieno o sciolto tinteggiato. 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 50, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 50, comma 5. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
---	---

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 08.07.1999 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 380 del 6.6.2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

PROPONE

- DI RECEPIRE** all'interno del proprio Regolamento Edilizio le modifiche introdotte con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 79-27040 del 28 luglio 2015 avente ad oggetto *“Modifiche alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del regolamento edilizio tipo”*, pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 20.08.2015, per quanto attiene agli articoli 15, 17, 20, 21 e 22, secondo il testo di cui sopra;
- DI APPROVARE** le modifiche proposte agli articoli 50 e 55 del Regolamento Edilizio Comunale, proposte dall'Ufficio Tecnico, secondo il testo di cui sopra;

3. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione consiliare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte così come disposto dall'art. 3 della L.R. n. 19 del 8 luglio 1999 e s.m.i., e la trasmissione di copia della presente alla Regione Piemonte, Direzione e Pianificazione e Gestione Urbanistica;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.